

2. I suoi effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto; la stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti di parte sindacale e di parte pubblica che hanno preso parte alla trattativa. Con la stipulazione vengono fatte salve e confermate, con efficacia all'1.1.2016, tutte le corresponsioni già precedentemente effettuate al personale, dei trattamenti economici accessori previsti dal presente contratto.
3. Il contratto conserva la sua efficacia sino alla stipulazione del successivo contratto.

**Art. 3
Relazioni sindacali**

1. Il sistema di relazioni sindacali deve permettere, nel rispetto dei distinti ruoli e prerogative dell'Ente e delle rappresentanze sindacali, la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 6, 7, 9 e 42 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e si svolgerà in osservanza di quanto disposto dagli artt. 3 e segg. del C.C.N.L. 1998/2001.

**Art. 4
"Fondo per le Risorse Decentrate - F.R.D." - Risorse disponibili anno 2016**

1. Il "F.R.D." è destinato, secondo le previsioni degli artt. 15 e 17 del C.C.N.L. 1998/2001 dell'1.4.1999 e degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 2002/2005 del 22.1.2004 a finanziare l'attuazione della nuova classificazione del personale e a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.
2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, attesa l'effettiva capacità di spesa nell'ambito del Bilancio dell'Ente, si è verificata positivamente la possibilità di integrare le risorse economiche del F.R.D. per l'anno 2016 con l'importo corrispondente all' 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, somma pari a € 1.730,03, che sono finalizzati alla razionalizzazione e riorganizzazione delle attività in aderenza ai criteri e principi informativi di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i. ovvero sono espressamente destinati dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.
3. Il "F.R.D." è stato costituito per l'anno 2016 sulla base degli elementi finanziari indicati dagli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 2002/2005 del 22.1.2004 ed ammonta complessivamente ad **€ 34.168,77**, così ripartiti:

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE x LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

**"FONDO RISORSE DECENTRATE" (F.R.D.) ANNO 2016
ai sensi degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 2002/2005 del 22.1.2004**

A seguito del recesso dall'Unione Terre Pianura (delib.C.C. 36-18/12/2012) i 2 Agenti Serv. Polizia Locale

tornano in carico al Comune di Costigliole S. x cui il Fondo 2013 ritorna ad € 34.168,77

Art. 31, comma 2 C.C.N.L. 22.1.2004 RISORSE CERTE, STABILI E CONTINUE

- art. 15 comma 1 punto a)**
- 1) C.C.N.L.1.4.1999
(Fondi previsti per l'anno 1998 ai sensi dell'art. 31, c.2 lett.b)-c)-e) CCNL 6.7.95

	8.594,47
	617,93

- art. 15 comma 1 punto a)**
- 2) C.C.N.L.1.4.1999
Quota parte risorse Lavoro straordinario Posizioni Organizzative

Roberto Paller

[Signature]

3)	art. 15, comma 1, punto h) C.C.N.L. Indennità ex VIII q.f. art. 37 C.C.N.L.94/97	774,68
4)	art. 34, comma 4 C.C.N.L. 22.1.2004 Importi per progressione economica del personale cessato dal servizio o riclassificato	2.429,41
5)	art. 15 comma 1 punto j) CCNL 1.4.1999 0,52% monte salari 1997 - € 302.028,84 esclusa retribuz Segretario Com.le	1.570,55
6)	art. 4 comma 1 - CCNL 5.10.2001 1,1% monte salari 1999 - € 274.913,64 esclusa retribuz Segretario Com.le	3.024,05
7)	art. 32, comma 1 CCNL 22.1.2004 0,62% monte salari 2001 € 283.564,52 esclusa retribuz Segretario Com.le	1.758,10
8)	art. 32, comma 2 e 3 CCNL 22.1.2004 0,5% monte salari 2001 € 283.564,52 esclusa retribuz Segretario Com.le	1.417,82
9)	art. 4, comma 1 CCNL 9.5.2006 0,5% monte salari 2003 € 361.212,00 esclusa retribuz Segretario Com.le	1.806,06
10)	art. 8, comma 2 CCNL 11.4.2008 0,6% monte salari 2005 € 288.721,67 esclusa retribuz Segretario Com.le	1.732,33
TOTALE RISORSE CERTE, STABILI E CONTINUE		23.725,40
di cui		14.799,34

per Fondo Progressioni Economiche Orizzontali (anni 1999, 2000
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2015) somma impegn su capitoli vari spesa
personale (art. 17, c 2 lett b) CCNL
1.4.1999)

Reis Keller

*Jes
603*

[Handwritten signature]

Art. 31, comma 3 C.C.N.L. 22.1.2004 RISORSE EVENTUALI E VARIABILI

1) **art. 15 comma 1 punto m) C.C.N.L.1.4.1999**
(applicazione dell'art.14 comma 4 - CCNL 1.4.99)

1.688,49

2) **art. 15 comma 2 -
C.C.N.L.1.4.1999**
1,2% monte salari 1997 € 302.028,84 esclusa retribuz
Segretario Com.le

1.730,03

3) **art. 15 comma 1 punto K) C.C.N.L.1.4.1999**
Risorse previste da specifiche leggi (art. 59 L.446/1997 - art. 3
c.57 L.662/1996
art. 8 Regolamento disciplina ICI delib. C.C. n° 3 del 12/3/08
art. 14)

2.500,00

4) **art. 15 comma 5 -
C.C.N.L.1.4.1999**
(Miglioramento dei servizi in correlazione alla realizzazione di
alcuni Obiettivi di
sviluppo individuati nel PIANO PERFORMANCE e SCHEDE
OBIETTIVI 2016
approvato dalla G.C. N° 16 del 25/2/2016
come integrato con G.C. n. 74 del 20.9.2016 e con G.C. n. 79 dell' 11.10.2016

4.524,85

TOTALE RISORSE EVENTUALI e VARIABILI



10.443,37

TOTALE RISORSE CERTE STABILI E CONTINUE

23.725,40

TOTALE FONDO 2015

34.168,77



UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO art. 17 CCNL 1998/2001

**TOTALE FONDO
2015**

34.168,77

SPESE DA FINANZIARE CON RISORSE CERTE, STABILI E CONTINUE	
TOTALE RISORSE CERTE, STABILI E CONTINUE	23.725,40
che finanziano le spese di cui Art. 31, comma 2 C.C.N.L. 22.1.2004 cioè:	
UTILIZZO RISORSE STABILI:	
a) x INDENNITA' di COMPARTO (art. 33 CCNL 22.1.2004)	5.974,73
b) x PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (anni 1999, 2000, 2005,2006,2007,2008,2009,2010 e 2015 somma impegn su capitoli vari personale (art. 17, c 2 lett b) CCNL 1.4.1999)	14.799,34
TOTALE SPESE CERTE, STABILI e CONTINUE	20.774,07





SPESE DA FINANZIARE CON RISORSE EVNTUALI e VARIABILI

TOTALE RISORSE EVENTUALI e VARIABILI 10.443,37
che finanziano le spese di cui Art. 31, comma 2 C.C.N.L. 22.1.2004 cioè:

**UTILIZZO RISORSE
VARIABILI:**

a)	Spesa x INDENNITA' di RISCHIO art. 17 c. 2 lettera d) CCNL 1.4.1999	540,00	
b)	Spesa x INDENN. PARTICOLARI RESPONSABILITA' Cat D N° 1 x Anagrafe e Stato Civile (art. 17 c. 2 lett f) e lettera i)	1.300,00	
	Spesa x INDENN. PARTICOLARI RESPONSABILITA' Cat C N° 7 (art. 17 c. 2 lett f) con funzioni di Segreteria; Biblioteca- Cultura-Cimitero;Uff. Tecnico Edil.Privata)	3.000,00	
	Spesa x INDENN. PARTICOLARI RESPONSABILITA' Cat C N° 1 x Anagrafe e Stato Civile; Tributi (art. 17 c. 2 lettera i)	600,00	4.900,00
c)	Spesa x RECUPERO VASIONE I.C.I. art. 17 com. 2 lettera g) CCNL 1.4.1999 art. 4 comma 3 CCNL 5.10.2001		2.500,00
d)	Spesa x INDENNITA' di DISAGIO	400,00	
e)	Spesa x PROGETTI FINALIZZATI SPECIFICI (Obiettivi di sviluppo inseriti nelle Schede Obiettivi Piano Performance 2016)		5.054,70

TOTALE SPESE EVENTUALI e VARIABILI | **13.394,70**



RIEPILOGO

TOTALE RISORSE CERTE STABILI E CONTINUE 23.725,40

TOTALE SPESE CERTE, STABILI e CONTINUE 20.774,07

Residuo per Utilizzi Variabili 2.951,33

%%%%%%%%%

TOTALE RISORSE EVENTUALI e VARIABILI 10.443,37

A cui si aggiunge per gli Utilizzi variabili **il Residuo della risorse Certe/Stabili** 2.951,33

Totale 13.394,70

TOTALE SPESE EVENTUALI e VARIABILI 13.394,70

Residuo -

Si da atto che verrà destinata (ai sensi dell'art. 17, comma 2 lett.g) del C.C.N.L. 1988/2001 dell'1.4.1999 una somma indicativamente pari a **€ 10.000,00**

alla remunerazione delle attività di progettazione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 12.4.2006 N° 163 e s.m.i. nonché ad "incentivo funzioni tecniche" di cui art. 113 del d. lgs N° 50/2016.

Si tratta di somme presunte, sulla base di prospetti agli atti a cura degli uffici interessati, in fase di ricalcolo.

Rolfeller

[Handwritten signature]

Art. 5 Criteri e finalità

1. Le risorse del "F.R.D." sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dei servizi e degli uffici dell'Ente, un accrescimento della qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato.
2. Nell'ambito della complessa organizzazione comunale e della gestione della sua dinamica, l'efficacia e l'efficienza deve essere perseguita tenendo anche conto delle esigenze di svolgimento di determinate attività/operazioni che presentano i caratteri di disagio, rischio, eccezionalità ed imprevedibilità, anche con riflessi sull'articolazione dell'orario di lavoro e che, tuttavia, necessariamente devono essere svolte nel corso dei processi economici e funzionali dell'Ente.
3. Potenziare il sistema di retribuzione variabile incentivante mediante collegamento degli incrementi retributivi e di parte della retribuzione a specifici risultati, al fine di rendere più flessibile una parte dei costi del personale, condividere con il lavoratore parte dei rischi e dei successi dell'attività aziendale, premiare lo sforzo e la produttività individuale e di gruppo, creare stimoli all'impegno ed alla collaborazione interindividuale per ottenere un determinato risultato
4. Attribuire massima flessibilità gestionale alle diverse destinazioni del "F.R.D." al fine:
 - di consentire l'utilizzo di risorse inizialmente destinate a particolari finalità ed istituti contrattuali per il finanziamento di altre finalità ed istituti contrattuali il cui finanziamento iniziale preventivato risulti, nel corso della gestione della risorsa, insufficiente rispetto alle finalità ed agli obiettivi decisi dalle parti;
 - di consentire, ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL., che le somme comunque non utilizzate o non attribuite per le finalità cui è destinato il "F.R.D." nel corrispondente esercizio finanziario siano portate in aumento delle complessive risorse dell'anno successivo.

Art. 6 Destinazioni generali

1. Le parti concordano per l'anno 2016 di utilizzare le risorse certe, stabili e continue del "F.R.D." nel seguente modo:
 - a) Finanziare l'istituto della indennità di comparto introdotto dal C.C.N.L. 2002/2005 del 22.1.2004, che ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità con una quota del "F.R.D." pari a **€ 5.974,73**; le quote di indennità di comparto, prelevate dal "F.R.D.", sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti capitoli di bilanci
 - b) **Fondo Progressioni Economiche Orizzontali:** per il pagamento dei differenziali stipendiali tabellari complessivamente ammontanti a **€ 14.799,34**. (somma imputata negli appositi capitoli vari "Stipendi ed altri assegni fissi"), conseguenti alle progressioni orizzontali effettuate nel corso degli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, 2015. Non si dà luogo a nuove progressioni in quanto

ciò potrebbe determinare in capienza a fronte delle destinazioni vincolate di taluni altri istituti (art. 15, commi 2 e 5).

2. Le parti concordano per l'anno 2016 di utilizzare le risorse eventuali e variabili del "F.R.D." nel seguente modo:

A) Destinare la quota vincolata del "F.R.D." alimentata ai sensi dell'art. 92 d. lgs. N. 163/2006 e art. 113 d. lgs. N. 50/2016, rispettivamente quale "fondo per l'innovazione" e "fondo per le funzioni tecniche", indicativamente pari complessivamente a **€ 10.000,00**.

B) Destinare ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. g) del C.C.N.L. 1998/2001 dell'1.4.1999 una quota del "F.R.D." anno 2015, indicativamente pari a **€ 2.500,00** alla remunerazione delle attività di recupero dell'evasione I.C.I. ai sensi dell'art. 59, Legge 15.12.1997, n. 446 – art. 3, comma 57 Legge n. 662/1995 (scheda progetto come da PEG deliberazione n. 16/2016 come integrata con deliberazione n. 79 del 11.10.2016;

C) Destinare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) e i) del C.C.N.L. 1998/2001 dell'1.4.1999, una quota del "F.R.D." pari a **€ 4.900,00** per compensare le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria C e D, che non sia incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. da 8 a 11 del C.C.N.L. 1998/2001 del 31.3.2001.

D) Destinare, ai sensi dell'art.17, comma 2 lett. j del C.C.N.L. 1998/2001 dell'1/4/1999 una somma di **€ 400** per compensare il disagio delle mansioni di livello C.


E) Destinare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 1998/2001 dell'1.4.1999, e secondo i criteri di cui ai successivi articoli da 7 a 12 del presente accordo, una quota del "F.R.D.", indicativamente pari a **€ 5.054,70** per l'anno 2016, a promuovere specifici miglioramenti nei livelli di efficienza ed efficacia dei servizi e delle attività, mediante erogazioni selettive dirette ad incentivare la produttività di specifici e predeterminati gruppi di lavoro o singoli dipendenti, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito ed all'impegno;

3. Salvo successive diverse disposizioni di Contratti Collettivi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 11, comma 12, art. 13, comma 7, art. 24, comma 1, lettere f), g), h) del D.P.R. n. 268/1987; dall'art. 28 del D.P.R. n. 247/1983; dall'art. 49 del D.P.R. n. 333/1999

Art. 7

Finalità e criteri per la ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 1.4.1999 – Dlgs.150/2009 Obiettivi del Pdo – Piano della performance

1. Le risorse del "F.R.D." indicate all'art. 6, comma 2, lett. G) del presente accordo sono destinate a finanziare il raggiungimento degli specifici obiettivi stabiliti dall'Amministrazione comunale. L'entità precisa di tali risorse è strettamente correlata al valore complessivo dei singoli obiettivi inseriti nel P.E.G.- Piano della performance. secondo il sistema delineato nei successivi commi 2 e 3.
2. Gli obiettivi devono essere realizzati secondo le modalità e le proposte dei Responsabili di Servizi sulla base delle indicazioni date dalla Giunta Comunale. Essi sono stati approvati dalla Giunta Comunale;
3. Gli strumenti incentivanti la produttività di cui al presente articolo devono, di norma, determinare un effettivo incremento della produttività ed un miglioramento qualitativo dei servizi;

4. Gli obiettivi devono di norma deve essere sviluppati e realizzati in un periodo di tempo corrispondente all'anno in corso;
5. Poiché gli obiettivi sono caratterizzati dalla specificità delle attività necessarie alla realizzazione e delle finalità da raggiungere, essi potranno coinvolgere solo una limitata parte del personale dipendente, attraverso l'individuazione selettiva di specifici gruppi di lavoro o singoli dipendenti; il gruppo di lavoro o il singolo dipendente che deve realizzare l'obiettivo sono individuati in base ad una scelta del Responsabile di Servizio;
6. Gli obiettivi devono essere oggetto di monitoraggio e il suo risultato finale deve essere valutato dai Responsabili di Servizio e certificato dall'Organismo di Valutazione;
7. Qualora un obiettivo non sia stato ultimato entro il lasso di tempo programmato per la sua realizzazione - fatto salvo il rispetto di tutte le altre condizioni necessarie all'erogazione dei compensi incentivanti ad esso collegati - verrà liquidata ai partecipanti, su valutazione del Organismo di Valutazione, solo la somma relativa alla percentuale di progetto realizzata, con l'onere, per i dipendenti partecipanti, di portare, comunque, a compimento l'obiettivo.

Art. 8

Criteria di determinazione del valore degli obiettivi

1. Il valore dei singoli obiettivi è definito dal Sindaco o suo delegato, di concerto con i Responsabili dei servizi, e assunto in deliberazione di Giunta.
2. Per la determinazione del valore del singolo obiettivo il riferimento è dato dai seguenti elementi:
 - Valenza strategica attribuito nel P.E.G -Piano della performance e delibere integrative, ai singoli obiettivi;
 - effettivo incremento della produttività;
 - miglioramento quali-quantitativo dei servizi;
 - risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa
 - stima del numero complessivo di ore-lavoro necessarie per la realizzazione;

Art. 9

Tempi di realizzazione

1. I tempi relativi alle verifiche sullo stato di realizzazione degli obiettivi, alla realizzazione finale ed alle valutazioni dell'Organismo di Valutazione, saranno indicati nella relazione illustrativa di ogni singolo obiettivo, a cura del dipendente/i interessati e relativi responsabili di servizio.

Art. 10

Scelta dei dipendenti da adibire ai singoli obiettivi

1. La scelta dei dipendenti, tanto i nominativi quanto il loro numero, è di competenza dei Responsabili di Servizio.
2. Nel merito delle scelte, si individuano i seguenti criteri generali:
 - a) reperimento del personale, in via prioritaria, nell'ambito del Servizio che ha predisposto il progetto;
 - b) collocazione organizzativa e professionale del dipendente;
 - c) funzionalità della partecipazione agli obiettivi assegnati;
 - d) possibilità di coinvolgimento di personale appartenente anche di altri servizi;

Roberto Keller

[Signature]

Art. 11
Verifiche da espletare per la valutazione dei risultati.
Valutazioni oggettive e soggettive

1. Ai fini dell'erogazione dei compensi incentivanti la produttività ed il miglioramento dei servizi i dipendenti sono assoggettati a valutazione annuale, sia relativamente al buon esito del progetto, sia relativamente al raggiungimento in generale degli obiettivi.
2. I risultati raggiunti, mediante l'impiego del fondo destinato alla produttività collettiva e al miglioramento dei servizi, formano oggetto di controlli dinamici e valutazioni da parte dei responsabili dei servizi. Le valutazioni oggettive atterranno il grado di realizzare dei progetti presentati tenendo conto dei caratteri e degli obiettivi delle iniziative medesime.
3. In caso di obiettivo realizzato parzialmente, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo, su richiesta del Responsabile del servizio, l'Organismo di Valutazione ha la facoltà di consentire una ulteriore fase esecutiva al fine di portare a pieno compimento l'obiettivo.
4. L'Organismo di Valutazione determina, altresì, le decisioni in merito ad eventuali ricorsi presentati dai dipendenti contro le valutazioni individuali dei Responsabili di Servizio.
5. Le valutazioni dei dipendenti partecipanti agli obiettivi sono di competenza dei Responsabili di servizio e tengono conto sia di fattori collettivi attinenti alla qualità e al raggiungimento complessivo degli obiettivi programmati, sia di elementi soggettivi e individuali indicatori della qualità e dell'intensità della partecipazione in modo da garantire la selettività dell'erogazione dei compensi e il loro effettivo carattere incentivante.
6. Le schede di valutazione comportamenti e obiettivi sono quelle adottate con deliberazione di Giunta n. 44/2010 per le posizioni organizzative, e quelle adottate con deliberazione di Giunta n. 4/2001 per i dipendenti non posizione organizzativa, salve rimodulazioni che siano necessarie per la funzionalità, adeguamento, aggiornamento delle stesse.

Art. 12
Fondo Progressioni Economiche Orizzontali

1. Il Fondo Progressioni Economiche Orizzontali relativo al finanziamento delle progressioni economiche effettuate negli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015 ammonta a complessivamente € **14.799,34**;
2. Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.

Art.13
Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di legge, del codice civile, del C.C.N.L. 1998/2001 - Comparto "Regioni-Autonomie Locali", del C.C.N.L. 31.3.1999 - Comparto "Regioni-Autonomie Locali" ("Nuovo Ordinamento Professionale -N.O.P."), del C.C.N.L. dell'1.4.1999; del C.C.N.L. 14.9.2000 - Comparto

"Regioni-Autonomie Locali", del C.C.N.L. 5.10.2001 biennio economico 1.1.2000-31.12.2001, del C.C.N.L. 2002/2005 del 22.1.2004 e del C.C.N.L. 9.5.2006 biennio economico 2004-2005, del C.C.N.L. del 11.4.2008 (Quadriennio Normativo 2006/2009 e Biennio economico 2006/2007) - Comparto "Regioni-Autonomie Locali.

2. Per le parti non regolate o modificate dal presente contratto, continuano ad applicarsi le norme contenute nel C.C.D.I. precedenti

Art. 14 Regime fiscale

1. Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, come integrato dall'art. 28 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955.
2. Avendo ad oggetto la disciplina del lavoro subordinato collettivo, il presente contratto è altresì esente da registrazione ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni.

ALTRE RELAZIONI SINDACALI:

- 1) Si conviene sul testo allegato di "incentivo funzioni tecniche", che viene approvato; esso è il risultato oltre che della discussione intervenuta, di successive integrazioni e rimodulazioni, sulla base anche delle osservazioni pervenute;
- 2) Per quanto concerne l'igiene e sicurezza sul lavoro, si effettuerà ricognizione situazione esistente con svolgimento riunione periodica entro l'autunno;
- 3) Si conviene di disporre ricognizione sulle schede valutazione/pesatura responsabili e non responsabili, per definizione eventuali criticità operative.

Relazione tecnica illustrativa del responsabile del personale in data 13/10/2016

Relazione tecnico finanziaria del responsabile finanziario in data 13/10/2016


Parere del Revisore dei Conti in data 21/10/2016

Autorizzazione alla sottoscrizione con deliberazione di Giunta n. 86 in data 25/10/2016

Letto, confermato e sottoscritto
per l'Ente: Li 22/12/2016

La delegazione di parte pubblica

_____ 



Per la Delegazione di parte sindacale:

le R.S.U. R. Steiner Keller

le strutture territoriali:
C.G.I.L. FP [Handwritten Signature]

C.I.S.L. Joseph Fioravante

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il regolamento, al presente Titolo II, definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche", previsto dall'art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse ai singoli interventi a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture.

Art. 2 Definizioni. Prestazioni interessate.

Il fondo, come indicato all'art. 113 comma 2 del d. lgs. n. 50/2016, riguarda attività di programmazione della spesa per investimenti, la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Il fondo è così calcolato:

- Lavori, forniture, servizi fino a 500.000 euro: 2%;
- Lavori, forniture, servizi oltre 500.000 e fino a 1.000.000 di euro: 1,80%;
- Lavori, forniture, servizi oltre 1.000.000 di euro: 1,6%.

La percentuale è riferita all'importo a base d'appalto (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, da ripartire per l'80% tra il personale, come sotto indicato, e per il 20% da destinare al vincolo di spesa più sotto indicato.

L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività integrativa unitamente ad uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

Sono esclusi gli interventi che non comportino la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo percepiti dallo stesso dipendente. In ogni caso la soglia minima degli interventi di lavori, servizi e forniture per poter essere ammessa ad incentivo, deve ammontare ad almeno 10.000 euro.



Il 20% del fondo, ai sensi dell'art. 113 comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, riferito all'importo a base d'appalto (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi e forniture, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 3 Costituzione e ripartizione dell'incentivo

Nel contesto programmatico, i servizi competenti dovranno comunicare al servizio personale, con nota scritta, l'importo presunto degli incentivi che confluiranno nel fondo per il trattamento accessorio del personale, indicando gli estremi della programmazione e ogni altro riferimento occorrente.

In caso di variazioni in corso d'anno per nuovi interventi gli stessi responsabili dovranno comunicare al servizio personale i nuovi importi da inserire.

La ripartizione degli incentivi è determinata, per ciascun intervento, con provvedimento del competente Dirigente/responsabile di servizio, che individua il personale a cui attribuire le diverse attività oggetto del presente regolamento, tenendo conto:

- a) del grado di responsabilità connesso all'attività espletata;
- b) del contributo apportato alla formazione degli elaborati;
- c) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte;
- d) dell'assunzione di responsabilità assunta sottoscrivendo i relativi elaborati prodotti.



Lo stesso Dirigente/responsabile di servizio competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo.


Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo.

Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nelle tabelle sottostanti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Art. 4 Ripartizione dell'incentivo

La ripartizione avverrà con le percentuali sotto indicate:

Ufficio responsabile del procedimento: 35%



- Responsabile del procedimento: 25%

- Personale di supporto¹: 10%

Programmazione degli interventi: 10%

- Gruppo di lavoro programmazione degli interventi: 10%

Verifica preventiva dei progetti: 15%

- progetto preliminare: 2%

- progetto definitivo: 3%

- progetto esecutivo: 10%

Redazione bandi capitolati, procedure di gara, contratti: 10%

Direzione lavori o direzione dell'esecuzione: 20%

- Direttore dei lavori o dell'esecuzione: 15%

- ufficio direzione lavori o dell'esecuzione: 5%

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: 5%

Collaudo o certificazione della regolare esecuzione o verifica di conformità: 5%

Tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell'80% spettante ai dipendenti.

Il restante 20% spetterà all'Ente, laddove consentito, e in tale caso verrà destinato come da art. 113 d. lgs. n. 50/2016.

Qualora alcune parti delle suddette prestazioni fossero affidate a professionisti esterni, le relative quote incrementano la quota del fondo e vengono ripartite tra i dipendenti interni facenti parte del gruppo di lavoro soltanto laddove il dirigente competente certifichi che l'affidamento a professionista esterno ha comportato un incremento del carico di lavoro nei confronti di tutti o alcuni dei dipendenti incaricati delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d. lgs. n. 50/2016. Qualora un dipendente svolga più prestazioni avrà diritto al cumulo degli incentivi spettanti per ciascuna prestazione.

Art. 6 Criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti dal Dirigente/responsabile di servizio. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.

1 Fornisce attività di supporto tecnico o amministrativo comprese le eventuali procedure espropriative necessarie per l'esecuzione dell'opera. Corte Conti Sez. Autonomie 18/2016, ivi si legge: "I collaboratori di quest'ultimo, pertanto, si ritiene che possano essere in possesso anche di profili professionali non tecnici, purché necessari ai compiti da svolgere, e sempre che il regolamento interno all'ente ripartisca gli incentivi in modo razionale, equilibrato e proporzionato alle responsabilità attribuite. Muovendo da questo presupposto, l'accezione di "collaboratore", ai fini della ripartizione degli incentivi, non può essere aprioristicamente delimitata in relazione al bagaglio professionale - tecnico od amministrativo- posseduto, ma deve necessariamente porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere. In questo senso, particolare rilevanza assume, nel caso del RUP, il provvedimento di istituzione, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 207/2010, dell'ufficio di supporto, che, in relazione alle peculiarità dell'opera da eseguire, individua le figure professionali all'uopo necessarie, al fine di realizzare l'opera a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati".

Il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio rispetto al cronoprogramma, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura dell'1% della quota spettante per ogni mese di ritardo, nella misura massima complessiva del 10%, relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo (es. ritardo nella redazione del progetto definitivo di 2 mesi: 2% di riduzione della quota percentuale spettante per l'attività di redazione del progetto definitivo).

Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture, depurato del ribasso d'asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni.

Art. 7 Espletamento dell'incarico

Gli incarichi dovranno essere svolti all'interno del normale orario di lavoro.

Le spese necessarie per la produzione degli elaborati progettuali, di direzione e di collaudo, rientrano nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per quanto riguarda i materiali di consumo che per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico stesso.

Tutto il materiale prodotto resterà di piena proprietà dell'amministrazione e potrà essere utilizzato senza che ciò determini ulteriori compensi.

Art. 8 Finanziamento del fondo

Gli oneri per la corresponsione del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione di spesa mediante inserimento nel quadro economico dell'intervento dell'accantonamento previsto per legge e nel presente regolamento.

Il fondo, così come stabilito nel precedente comma, salvo diverse interpretazioni normative, è comprensivo degli oneri riflessi a carico del dipendente e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Qualora nel quadro economico di opere approvate, in corso di esecuzione o ultimate, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l'intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico.

Per le opere per quali non sia ancora disponibile il finanziamento, le somme occorrenti per la costituzione del fondo previsto dal presente regolamento, graveranno sul fondo da costituirsi annualmente a seguito dell'inserimento in bilancio delle somme necessarie per il finanziamento dell'opera pubblica.

Art. 9 Liquidazione dell'incentivo

La corresponsione e la ripartizione dell'incentivo, per ciascun intervento, è disposta dal Dirigente/responsabile del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti dell'amministrazione.

In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'appalto; analogamente l'incentivo per la direzione ed il collaudo o verifica non può essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture.



L'incentivo verrà liquidato nel modo seguente: 50% dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e il restante 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, la quota del 50% non liquidata dopo l'aggiudicazione definitiva, sarà ripartita in quote annuali o mensili corrispondenti alla durata del contratto.

Tutti i compensi dovranno essere accreditati, di norma, nella busta del mese immediatamente successivo a quello della liquidazione.

Art. 10 Copertura rischi professionali

Ai sensi della normativa vigente, dovranno essere previste nel quadro economico di ciascun intervento l'assicurazione dei dipendenti ove specificamente dovuta e se non già assolta diversamente, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

Art. 11 Efficacia

Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero per tutti gli interventi ammessi con decorrenza 19 Aprile 2016, avendo il regolamento valenza per la distribuzione del fondo.



Art. 12 Entrata in vigore – disposizioni transitorie

I criteri alla base del regolamento sono stati illustrati in occasione della contrattazione integrativa, incontro del 22 settembre 2016.

Esso entra in vigore con l'eseguibilità della deliberazione. Costituisce espressa integrazione al regolamento uffici e servizi. Abroga ogni regolamentazione previgente.

Avendo il personale tecnico e collaboratori del Comune di Costigliole Saluzzo espletato funzioni nell'ambito della centrale unica di committenza istituita per un periodo presso il Comune (attualmente le funzioni sono svolte sempre anche da tale personale, ma nell'ambito dell'Unione), in via ricognitoria si stabilisce che per le attività prestate per tale centrale nel periodo considerato, si applica il previgente regolamento per il riparto dell'incentivo funzioni tecniche. Ove nei quadri economici delle opere di altri enti, la cui attività di progettazione, rup e collaborazione è stata svolta da personale di questo ente, non fossero state previste somme per incentivo funzioni tecniche, verrà utilizzata la somma resa disponibile da detti Comuni quale trasferimento per le funzioni della CUC, prevista dalla convenzione istitutiva della stessa.

Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC ecc che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata, da intendersi comunque automaticamente tempo per tempo adeguata alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.

